

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 318 del 1942
CAPO II - Disposizioni transitorie

Art. 181

Le disposizioni degli articoli [1665](#), [1666](#), [1667](#) e [1668](#) del codice si applicano anche per i contratti anteriori, se l'opera o singole partite di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l'entrata in vigore del codice stesso.